Interventi urgenti per il sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi

BPPB
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Solida. Vicina. Concreta.

Eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023 sul territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI"

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 118 del 22/05/2023 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 992 del 22 maggio 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in merito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sul territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In base a tale ordinanza **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **previa presentazione di autocertificazione** del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Contenuti dell'iniziativa:

a) "***ambito di applicazione***": mutui e finanziamenti relativi ad immobili sgomberati, oppure relativi alla gestione di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici;

b) "***modalità di accesso***": su richiesta del titolare, accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa si sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) "**sospensione**": della quota capitale o dell'intera rata, su opzione del cliente;

d) **"*periodo di sospensione*"**: per un massimo di 12 mesi dalla data della richiesta, fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;

e) **"*costi dei pagamenti sospesi*"**: senza costi aggiuntivi, come da Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

I clienti interessati potranno esercitare la facoltà di sospensione inoltrando le richieste entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.